

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI A PAGAMENTO RESE DAL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE A FAVORE DI TERZI (ART. 22 COMMA 3 BIS D.L. 50/2017)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 24/5/2018

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle prestazioni a pagamento rese dal personale della Polizia Locale su richiesta di terzi (soggetti pubblici e privati) o necessarie per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio comunale in occasione dello svolgimento di attività e iniziative di carattere privato a norma dell'art. 22 c. 3 bis del D.L. 50/2017.

Art. 2 – Prestazioni a pagamento

I servizi in materia di sicurezza e di polizia stradale che rivestono carattere privato, quando non sussistono i requisiti di necessità ed urgenza in caso di pericolo imminente per l'incolumità pubblica o privata, vengono effettuati a pagamento su richiesta dei privati, nei casi e con le modalità di seguito indicate e con l'applicazione delle tariffe stabilite con deliberazione di Giunta Comunale anche sulla base del costo del lavoro straordinario del personale impiegato ed aggiornate in caso di variazione dello stesso.

Possono essere effettuati sulle aree soggette alla disciplina del Codice della Strada, a richiesta sia di Enti che di persone fisiche, previo pagamento, i seguenti servizi di carattere privato:

- a) servizi diretti a disciplinare il traffico:
 - in caso di iniziative commerciali, industriali, culturali o sportive di carattere privato che comportino particolare affluenza di veicoli;
 - in caso di richieste di privati, singoli o associati, in occasione di manifestazioni commerciali, sportive, culturali di qualunque natura o in occasione di lavori che richiedono modifiche anche temporanee alla viabilità;
- b) servizi di scorta di sicurezza e/o in occasione di manifestazioni e gare sportive.

Art. 3 – Prestazioni escluse

1) Sono escluse:

- ° le prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici essenziali così come definiti dall'art. 2 C.C.N.L. 19.9.2002 Regioni – Enti Locali;
- ° le prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31.12.1983 già disciplinati da apposita normativa,
- ° le prestazioni che riguardano lo svolgimento di funzioni amministrative o comprese tra i servizi pubblici locali di cui all'art. 112 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- ° le prestazioni del personale di Polizia Locale svolte conformemente alla disciplina di cui alla Legge 7 marzo 1986 n. 65 ed al fine di rinforzare altri Comandi, nonché quelle svolte nell'ambito di servizi istituzionali previsti da leggi e regolamenti.

2) Inoltre sono escluse, perché ritenute di pubblico interesse:

- ° manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale;
- ° manifestazioni promosse da gruppi politici, organizzazioni sindacali o di categoria,
- ° manifestazioni organizzate da istituzioni scolastiche del territorio,

- ° manifestazioni organizzate da associazioni di volontariato e/o di promozione sociale, fiere e sagre locali, patrocinate dal Comune;
- ° feste patronali, manifestazioni religiose, cerimonie funebri;
- ° eventi sportivi di rilevante interesse pubblico organizzate da associazioni senza scopo di lucro;
- ° altri eventi non compresi nei precedenti, verso cui l'Amministrazione Comunale abbia espressamente riconosciuto uno specifico interesse pubblico.

Art. 4 – Domanda del richiedente

I soggetti promotori di manifestazioni e/o attività per cui necessitano prestazioni di servizio da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale soggette a pagamento, sono tenuti ad inoltrare la domanda al Sindaco, almeno 30 giorni prima dell'evento per il quale è richiesta la prestazione.

Nella domanda, da compilarsi nella forma prevista nell'apposito modello allegato A), dovrà essere specificato:

- il tipo di attività e/o manifestazione e le modalità di svolgimento;
- la data e la durata dell'evento (ora di inizio e fine);
- le generalità del richiedente complete con Codice fiscale o Partita Iva;
- le generalità e il recapito telefonico del soggetto individuato come referente per i rapporti con la Polizia Locale;
- la località e/o il percorso stradale interessato dall'evento;
- indicazione generale dei servizi necessari.

Art. 5 – Istruttoria della domanda

Entro 10 giorni dalla ricezione della domanda, il Comandante valuta l'ammissibilità della richiesta e, sulla base della complessità della manifestazione o dell'attività privata e del suo impatto sulla sicurezza e sulla fluidità della circolazione, definisce il numero di operatori necessari, la loro qualifica, gli orari di impiego e i mezzi con i quali il servizio andrà svolto per assicurare il sereno svolgimento dell'evento, e ne quantifica i costi.

Art. 6 – Oneri finanziari a carico del richiedente e modalità di versamento

I corrispettivi a carico del richiedente, calcolati sulla base delle tariffe stabilite dalla Giunta comunale, sono utilizzate anche per compensare le prestazioni effettuate, in orario ordinario o straordinario, dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, compresi gli oneri a carico dell'Ente, secondo i vincoli e con le modalità stabilite dal CCNL.

Le somme quantificate dovranno essere versate anticipatamente con le modalità che saranno indicate dal servizio competente in esito all'istruttoria.

Il richiedente dovrà esibire la ricevuta al Comando tassativamente 7 giorni prima dell'evento, pena la revoca dell'autorizzazione per la realizzazione dell'iniziativa.

A prestazione eseguita, il Comandante, sulla base dell'effettivo numero di ore di servizio effettuate, provvede alla quantificazione definitiva della somma dovuta, al fine di richiedere l'eventuale integrazione dell'importo versato o per disporre la restituzione della differenza non dovuta.

L'eventuale integrazione dell'importo deve essere effettuata dagli interessati entro 10 giorni dalla manifestazione/evento.

Nel caso in cui per cause di forza maggiore o per altre particolari circostanze da valutare da parte del Comandante della Polizia Locale, il servizio già iniziato non possa essere portato a termine, la somma quantificata in precedenza verrà limitata all'importo delle spese sostenute dall'Amministrazione per la parte del servizio effettivamente reso.

Art. 7 – Criteri di impiego del personale

L'impiego del personale è ordinato secondo i criteri stabiliti con apposito atto di organizzazione nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- i servizi a favore di privati sono svolti dal personale preferibilmente fuori dall'orario di servizio, con prestazione di lavoro straordinario, purché la prestazione di lavoro straordinario del singolo dipendente non superi l'orario del turno di lavoro ordinario, nel rispetto del quadro normativo vigente in materia di pubblico impiego;
- il personale da impiegare per la resa di servizi, se extra orario ordinario, deve essere, di norma, individuato sulla base di una preventiva adesione volontaria ed essere utilizzato assicurando pari possibilità per tutti gli aderenti di svolgere servizi indistintamente senza possibilità di scelta individuale.
- le risorse impiegate per il pagamento delle eventuali ore di lavoro straordinario prestate per lo svolgimento dei servizi disciplinati dal presente regolamento dagli operatori di Polizia Locale non verranno conteggiate nel monte ore straordinario dei dipendenti dell'Ente.

Art. 8 – Divieti

E' vietato erogare prestazioni senza il preventivo versamento.